



N° 190/2012 Sen.
N° 923/2011 R.G.L.
N° _____ Cron.



TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Nicola Morgese, in funzione di giudice del lavoro, visti gli artt. 135, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., all'udienza del 11.01.2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.1983 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011,

TRA

....., rappresentato e difeso dall'avv. Giannuzzi Cardone Gianluigi e Ranieri Francesco,

-RICORRENTE-

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato,

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato.

OGGETTO: riconoscimento anzianità retributiva.

CONCLUSIONI

Cfr. il ricorso introduttivo e i verbali di causa.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 04.04.2011, parte ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al fine di ottenere dal Tribunale adito una pronunzia sulle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare in via principale, in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, richiamata dalla sentenza n. 307 del 13 settembre 2007) e, in

AVVOCATI
27/01/11
e 19/01/11
N°
N°
4737
ge



conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento, ai fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola, e per l'effetto, a) dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero e senza nessuna decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, fin dalla prima assunzione e, conseguentemente, b) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate in virtù del nuovo legittimo inquadramento (ivi compresi gli scatti biennali di anzianità, e tutte le altre maggiorazioni legate all'effettiva anzianità di servizio, sia relativamente al servizio prestato in regime di precariato, che al ruolo), maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi, nella misura' di legge, dalle singole scadenze all' effettivo soddisfo.

In via subordinata, parte ricorrente, per la sola ipotesi in cui la normativa comunitaria non fosse ritenuta direttamente applicabile, chiedeva comunque di accertare e dichiarare la responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la mancata ovvero non integrale attuazione, della Direttiva 1999/70/CE (in particolare per quanto prescritto nella clausola 4, punto 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato) così come recepito nel D.lgs.368/2001 e nella normativa che regola il rapporto di lavoro nel comparto Scuola. Con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti a causa e per effetto della mancata ovvero non integrale attuazione della Direttiva 1999/70/CE, utilizzando quale parametro le differenze retributive maturate dal lavoratore nella misura accertanda in corso di causa, dal fatto al soddisfo, ovvero in via equitativa (e comunque adeguata) secondo il prudente apprezzamento. Il tutto oltre al pagamento di spese e competenze di causa.

In particolare, parte ricorrente, premesso di agire in qualità di dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con mansioni di



docente, attualmente in servizio di ruolo, assumeva: 1) di aver lavorato, come tale, alle dipendenze del M.I.U.R., in forza di distinti contratti a tempo determinato analiticamente indicati nella domanda; 2) che, l'anzianità di servizio comunque raggiunta per effetto di tali contratti non sarebbe stata correttamente computata dall'amministrazione convenuta ai fini giuridici ed economici, essendo stata assoggettata, sia durante il periodo pre-ruolo sia all'esito del immissione in ruolo, ad un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato; 3) che tale trattamento economico e giuridico deve ritenersi fortemente discriminatorio e come tale violativo dei principi comunitari espressi nella direttiva del Consiglio 28.06.1999, 1999/70/CE; 4) di avere, pertanto, diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna, ai fini giuridici ed economici, l'intero periodo di servizio svolto, come "precario", in costanza dei plurimi contratti a tempo determinato, a decorrere dalla data di prima assunzione e in via subordinata, al risarcimento del danno per mancata attuazione della Direttiva 1999/70/CE.

L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, eccepiva in via pregiudiziale, l'intervenuta parziale prescrizione dei "diritti azionati con l'atto introduttivo del giudizio" ed in particolare dei diritti alle differenze retributive soggette al regime prescrizioneale quinquennale e nel merito l'infondatezza della domanda per giuridica inconsistenza degli assunti.

Sulla scorta di una incontestata *emendatio libelli* formalizzata nel corso dell'udienza, parte istante integrava l'originaria domanda con la richiesta di condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive accertate, già rese oggetto di domanda principale.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti e valutata la natura documentale del giudizio, la causa era decisa.

MOTIVI IN DIRITTO

La domanda è infondata e deve essere respinta.

In carenza di contestazione in ordine all'esistenza, ai periodi e al numero dei contratti a termine stipulati fra le parti (come peraltro documentati *per tabulas*



dall'istante) il cardine della contesa riguarda la dedotta disparità di trattamento rilevabile fra il trattamento normativo e retributivo della parte ricorrente, (in qualità di dipendente non di ruolo, appartenente al c.d. personale precario) e quello riservato ai colleghi assunti a tempo indeterminato -che l'istante assume violativo della *ratio* della clausola 4 p.to 1 sull'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato della direttiva 1999/70/CE.

In particolare, parte ricorrente lamenta: a) da un lato il mancato riconoscimento, durante il periodo di precariato, della anzianità di servizio progressivamente maturata, ai fini normativi ed economici, a causa della successione degli incarichi annuali b) dall'altro, l'erronea ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione resistente all'atto dell'immissione in ruolo, con conseguente insorgenza delle differenze retributive maturate per effetto dell'inesatto inquadramento.

In effetti la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. "*non di ruolo*" oltre a non contemplare nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio, prevede che al momento di immissione in ruolo, il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.

Ed invero, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n.370 del 19.06.1970 convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 (ad oggetto "*Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica*") e dall'art. 3 del D.P.R. n.399/1988, gli articoli 485 e ss. e 569 del D.Lgs. n.297 del 16.04.1994 (recante: "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*"), relativi rispettivamente al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole, dispongono che il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto *sino ad un massimo di tre anni* agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici Testualmente, per il personale docente, la richiamata disposizione dispone



quanto segue: *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”*.

Tale quadro normativo, nel determinare una marcata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo (per il quale l'anzianità di servizio è correttamente computata in base all'effettivo periodo di servizio svolto), appare all'evidenza non conforme alla clausola 4 p.to 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla direttiva del Consiglio 28.06.1999, 1999/79/CE, secondo cui: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

La richiamata clausola, come noto, è stata dichiarata dalla Corte europea pacificamente applicabile, unitamente alle altre prescrizioni della direttiva 99/70 e dell'accordo quadro ai rapporti di lavoro, anche alle *amministrazioni pubbliche* (cfr., *ex multis*, Corte giust. 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler, e 7 settembre 2006, c-53/04, Marrosu e Sardino, causa C-180/04, Vassallo, Racc. pag. 7251, punti 32-35) nonché insuscettibile, per intrinseca precisione della prescrizione, di successivi atti di trasposizione interna.

A quest'ultimo riguardo, deve rimarcarsi che l'immediata operatività della disposizione, ribadita espressamente dalla Corte di giustizia con sentenza del 15 aprile 2008, causa c-268/06, Impact (che al p.to 68 ha dichiarato che *“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale”*) comporta che, in assenza di espressa disposizione di retroattività, la clausola in esame era già invocabile nei confronti dell'amministrazione resistente (c.d. efficacia verticale) a decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore, coincidente, a norma dell'art. 3, con il giorno 10.07.1999, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.



Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza 01/09/1991 (cfr fascicolo parte) e dunque *prima* dell'entrata in vigore della direttiva invocata (10/07/1999) periodo nel corso del quale è stato espletato l'intero servizio di cui è precariato.

In tale situazione, deve escludersi qualsivoglia fondatezza alle istanze di ricostruzione in carriera avanzate dal ricorrente, essendo chiaro che, durante il periodo di servizio pre ruolo espletato anteriormente al 1991, e dunque prima della pubblicazione della direttiva comunitaria invocata, non sussisteva nell'ordinamento alcun diritto, né comunitario né tantomeno interno, alla parificazione del trattamento economico e retributivo del personale.

Peraltro, proprio in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, occorre ricordare che l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di *certezza* del diritto e di *non retroattività*, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (v. sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13, nonché Adeneler e a., cit., punto 110, v. anche, per analogia, sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, Racc. pag. I-5285, punti 44 e 47).

Ne consegue il rigetto della domanda, afferendo la stessa ad anni di servizio *anteriori* alla data di entrata in vigore della normativa comunitaria invocata, la cui portata normativa, sino a prova contraria, non si dispiega che per l'avvenire. La novità della materia trattata e la peculiarità della fattispecie costituiscono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P Q M

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Ricciuti Giovanna nei confronti del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., assorbita ogni diversa domanda, così provvede:

- rigetta il ricorso,



Tribunale di Trani

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti

Trani, 11 01 2012

C. ... L. ...

11-1-12

1799

IL GIUDICE

Dott. Nicola Morgese